



REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI I GRADO

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il presente regolamento definisce i principi e le regole per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) nelle attività scolastiche dell'Istituto di I grado, in un contesto in cui la scuola non ha ancora adottato ufficialmente alcuno strumento di IA istituzionale, ma è consapevole che alcuni docenti possano utilizzare, a titolo personale, soluzioni gratuite o servizi online di IA.

La finalità del regolamento è garantire che ogni eventuale uso di IA avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tutelando in modo particolare i diritti e le libertà degli alunni, in quanto minori, e delle loro famiglie e promuovendo un approccio prudente, responsabile e trasparente alle nuove tecnologie.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai docenti e al personale educativo che, a titolo personale, utilizzino strumenti di IA gratuiti o soluzioni proprie per preparare materiali, attività o percorsi didattici, alle attività didattiche svolte in classe o a distanza connesse alla funzione istituzionale della scuola e alle eventuali indicazioni fornite agli alunni in merito all'uso di strumenti di IA per compiti o attività scolastiche svolte a casa.

Non rientrano nel presente regolamento gli usi privati degli strumenti di IA da parte del personale al di fuori dell'ambito scolastico e non connessi all'attività lavorativa.

Art. 3 – Mancata adozione di strumenti IA istituzionali

Alla data di adozione del presente regolamento, l'Istituto non ha individuato né contrattualizzato piattaforme o applicazioni di IA da utilizzare in modo istituzionale e non ha attivato funzionalità di IA all'interno delle piattaforme digitali già in uso, se non per i servizi strettamente necessari e comunque valutati secondo le procedure ordinarie. Ogni eventuale utilizzo di strumenti di IA avviene pertanto su iniziativa del singolo docente e non su disposizione dell'Istituto, restando comunque soggetto alle regole del presente regolamento.

Art. 4 – Uso degli strumenti di IA da parte del personale docente

I docenti che scelgano di utilizzare strumenti di IA gratuiti o personali a supporto della propria attività possono farlo esclusivamente come strumenti interni di lavoro, ad esempio



per la predisposizione di materiali, tracce, schede, spunti di esercizio o bozze di comunicazioni, senza inserire nei sistemi IA alcun dato personale degli alunni, delle famiglie, dei colleghi o di terzi.

Non è consentito caricare elaborati, compiti, verifiche o documenti che contengano informazioni identificative degli alunni, né richiedere o sollecitare agli alunni la creazione di account personali su servizi di IA o l'accesso a piattaforme esterne non valutate dall'Istituto.

L'utilizzo di strumenti IA deve in ogni caso mantenere la centralità della funzione educativa e non può sostituire l'attività professionale del docente nella progettazione, nella conduzione della lezione e nella valutazione.

Art. 5 – Coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche

Poiché l'Istituto non ha adottato strumenti di IA istituzionali, è fatto divieto ai docenti di chiedere agli alunni di utilizzare direttamente strumenti di IA per svolgere attività scolastiche in classe o a casa, proporre attività che richiedano la registrazione degli alunni a servizi esterni o l'uso di account personali su piattaforme di IA o organizzare attività in cui gli alunni debbano inserire testi, immagini o altri contenuti in sistemi di IA gratuiti o non approvati dall'Istituto.

È consentito che il docente, in forma dimostrativa e senza dati personali, mostri in classe esempi di funzionamento di uno strumento IA, al solo scopo di discutere in maniera critica la tecnologia, i suoi limiti e i rischi connessi, senza coinvolgere attivamente gli alunni nell'uso dello strumento.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del GDPR e delle regole interne di tutela dei dati personali è vietato inserire in strumenti di IA gratuiti o personali qualsiasi informazione che consenta di identificare un alunno, un genitore, un collega o altri soggetti, utilizzare strumenti di IA per analizzare, classificare o valutare elaborati riconducibili a singoli alunni e utilizzare IA per gestire informazioni su situazioni sensibili.

Ogni violazione di tali divieti potrà essere valutata, oltre che dal punto di vista disciplinare, anche sotto il profilo della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Uso domestico dell'IA da parte degli alunni

L'Istituto è consapevole che, al di fuori del contesto scolastico, alcuni alunni, in particolare della scuola secondaria di primo grado, possono accedere da casa a strumenti di IA.

Pur non potendo disciplinare direttamente gli usi privati, la scuola non ammette l'impiego dell'IA come strumento per svolgere i compiti al posto dell'alunno, invita alunni e famiglie a



non inserire mai dati personali propri o altrui in tali strumenti e richiama alla necessità di un uso trasparente, in modo che lo studente sia pronto a dichiarare l'eventuale utilizzo dell'IA e a dimostrare di comprendere i contenuti del proprio elaborato.

Qualora emergano casi di uso occulto dell'IA per la produzione di compiti o elaborati presentati come interamente propri, il docente potrà tenerne conto nella valutazione, fino ad arrivare, nei casi più gravi, all'annullamento del compito secondo le regole del Regolamento di Istituto.

Art. 8 – Sorveglianza, profilazione e pratiche vietate

È vietato utilizzare strumenti di IA, anche se gratuiti o personali, per sorvegliare gli alunni o monitorarne i comportamenti online, dedurre emozioni, stati d'animo, atteggiamenti o tratti della personalità, classificare gli alunni in base a profili o punteggi generati dall'IA o assumere decisioni automatizzate che incidano sul percorso scolastico degli alunni.

Tali pratiche sono incompatibili con i principi dell'AI Act, con la normativa sulla protezione dei dati personali e con la missione educativa della scuola.

Art. 9 – Responsabilità e controllo

Il Dirigente scolastico vigila sull'attuazione del presente regolamento, informa il Collegio dei Docenti e il personale sulle cautele da adottare e promuove, se necessario, momenti di aggiornamento sul tema.

Eventuali dubbi interpretativi o richieste di chiarimento possono essere sottoposti al Dirigente scolastico, che potrà, ove opportuno, coinvolgere il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Istituto.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento

L'Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a sensibilizzare i docenti sui rischi connessi all'uso non governato degli strumenti di IA, promuovere occasioni di formazione di base sull'IA, con particolare attenzione agli aspetti etici, giuridici e pedagogici e informare le famiglie sulle linee generali dell'approccio della scuola all'IA e sulle buone prassi da adottare a casa.

Art. 11 – Revisione del regolamento

Il presente regolamento ha carattere prudenziale e transitorio. Esso potrà essere rivisto e aggiornato nel caso in cui l'Istituto decida di adottare ufficialmente specifici strumenti di IA, a seguito di nuove indicazioni normative o ministeriali o in base all'esperienza maturata e alle esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico.



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE MONTECARLO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MONTECARLO E VILLA BASILICA - LUCCA



Ogni modifica sarà sottoposta agli organi collegiali competenti e comunicata alla comunità scolastica.